

Allegato "A al N. 3880 di fascicolo
FONDAZIONE POLICLINICO SANT'ORSOLA ETS
STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPI

Art. 1 – DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi del vigente codice civile, la Fondazione denominata “**FONDAZIONE POLICLINICO SANT'ORSOLA**”.

La Fondazione risponde allo schema giuridico della “Fondazione di Partecipazione”, nell’ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice Civile e dal Codice del Terzo Settore, ove applicabile.

La Fondazione, fino alla data di iscrizione nel Registro di cui al D.lgs 460/97 si qualifica “ONLUS” (organizzazione non lucrativa di utilità sociale); di tale acronimo (o nella versione estesa “organizzazione non lucrativa di utilità sociale”) deve farsi uso nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni rivolte al pubblico.

In caso di eventuale iscrizione della Fondazione nel *RUNTS – Registro Unico Nazionale del Terzo Settore*, la Fondazione assumerà nella denominazione, in luogo dell’acronimo ONLUS, l’acronimo “ETS” (ovvero la versione estesa “Ente del terzo settore”), osservandone le relative regole di pubblicità.

Art. 2 – SEDE

La Fondazione ha sede nel Comune di Bologna, all’indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione pubblicizzato presso il Registro delle Persone giuridiche.

L’eventuale trasferimento di sede all’interno del Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa dal Consiglio di Amministrazione, fermi gli obblighi pubblicitari previsti dalla normativa vigente.

L’eventuale trasferimento di sede in altro Comune comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, ad ogni effetto di legge.

ART. 3 – FINALITÀ

La Fondazione non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente finalità solidaristiche di sostegno a chi presta attività di cura/assistenza e/o a favore di chi beneficia di attività di cura/assistenza, in seno al Policlinico di Sant’Orsola o, per progetti o situazioni particolari, in seno alle altre strutture delle Aziende sanitarie di Bologna e può realizzare ogni iniziativa che contribuisca a creare e rafforzare una società della cura, capace di farsi carico delle esigenze di chi nella malattia vive un momento di particolare fragilità

Art. 4 – OGGETTO

La Fondazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In specie la Fondazione, al fine di perseguire le sopra citate finalità, realizza attività di interesse generale nei seguenti ambiti.

A) attività di beneficenza e di sostegno, diretta e indiretta, anche attraverso erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, o di attività di interesse generale, anche a sostegno di persone fisiche che si trovino in oggettive condizioni di disagio o di svantaggio, o a favore di Enti del Terzo Settore.

A tali fini, ed a titolo esemplificativo, la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività ed iniziative:

i) stesura e realizzazione di progetti per migliorare la cura e l'assistenza per tutti i pazienti ed in particolare per:

- pazienti pediatrici;
- pazienti con percorsi oncologici;
- pazienti in attesa di trapianto o trapiantati;
- pazienti anziani, in particolare con disturbi cognitivi

anche estendendo la propria azione a loro favore anche all'esterno dell'ospedale;

ii) attività a favore dei familiari e dei caregiver, finalizzate a rendere più sostenibile il lavoro di cura, anche con interventi di supporto psicologico;

iii) donazioni di beni strumentali per le attività diagnostiche e in generale per le attività sanitarie e socio-sanitarie;

iv) donazioni in denaro per realizzare interventi per migliorare le strutture o la dotazione strumentale del Policlinico di Sant'Orsola o realizzazione diretta degli stessi;

v) assunzione e messa a disposizione di personale finalizzato alla realizzazione di servizi sanitari e/o di sostegno anche psicologico ai pazienti e ai loro familiari;

vi) attività di volontariato per realizzare progetti indirizzati a migliorare l'assistenza e l'accoglienza per pazienti in carico al Policlinico di Sant'Orsola e alla sanità pubblica bolognese;

vii) iniziative finalizzate al benessere lavorativo, anche al fine di alleviare situazione di disagio o di svantaggio connesse ad eventuali emergenze sanitarie, nonché alla sensibilizzazione e alla formazione del personale del Policlinico di Sant'Orsola e, in casi particolari, della sanità bolognese;

viii) iniziative finalizzate allo sviluppo della cultura del dono;

ix) attività indirizzate a migliorare l'ambiente circostante i padiglioni ospedalieri, il verde pubblico, gli spazi comuni;

x) realizzazione di interventi anche all'esterno dell'ospedale finalizzati a perseguire gli scopi sociali a favore di pazienti, familiari e personale ospedaliero, ma anche di altri soggetti fragili, rispondendo a bisogni del territorio, con l'obiettivo di promuovere e rafforzare una società della cura;

xi) realizzazione e gestione di strutture di accoglienza rivolte all'ospitalità di bambini, adulti, e loro familiari, in cura presso i reparti del Policlinico di Sant'Orsola di Bologna e delle strutture sanitarie bolognesi in genere.

B) promozione della tutela dei diritti degli utenti dei servizi ospedalieri, dei pazienti e dei fruitori dei servizi e delle attività di cura in ambito medico, nonché promozione della tutela dei diritti del malato in genere. A tali fini, ed a titolo esemplificativo, la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività ed iniziative:

i) sensibilizzazione delle istituzioni politiche, amministrative e sanitarie per il miglioramento dell'assistenza ai pazienti e l'accesso alle tutele e ai diritti;

ii) attività di comunicazione, informazione e sensibilizzazione verso i cittadini per migliorare la fruizione dei servizi messi a disposizione dal Policlinico di Sant'Orsola in particolare e dal Sistema sanitario regionale più in generale e la promozione della salute;

iii) attività di produzione e fruizione culturale per favorire una maggiore sensibilità e accoglienza verso la fragilità e le esigenze collegate alle situazioni di malattia.

C) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, realizzata direttamente o attraverso università, centri di ricerca tramite specifiche convenzioni nell'ambito della prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie dell'essere umano. Rientrano in tale ambito anche le attività di ricerca sanitaria e della ricerca traslazionale, a condizione che non investano direttamente o indirettamente temi inerenti la bioetica.

Nell'esercizio delle proprie attività la Fondazione si potrà avvalere della collaborazione di altri soggetti che perseguono le medesime finalità e che offrono idonee garanzie di qualità, di efficienza/efficacia e di esperienza nella esecuzione delle attività sopra indicate.

Per il raggiungimento dei propri fini la Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con enti pubblici e privati, e può aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi.

La Fondazione può esercitare attività diverse, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività d'interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dal Codice del Terzo Settore e relative norme attuative, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività, in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, costituire enti in genere per le finalità di cui sopra.

La determinazione delle specifiche e concrete attività diverse, di carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, è rimessa alla valutazione del Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

La Fondazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente, fermi restando gli obblighi di rendicontazione previsti dalla legge.

La Fondazione potrà avvalersi di volontari nei limiti e nelle forme previste dalla vigente normativa.

TITOLO II - PATRIMONIO

Art. 5 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle somme di denaro e dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto di costituzione della Fondazione stessa e dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, sempre che siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio della Fondazione.

Il patrimonio della Fondazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, promotori, lavoratori e collaboratori, volontari, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Art. 6 – Risorse

La Fondazione trae le risorse economiche per lo svolgimento della propria attività:

- a) dalla quota di adesione annuale dei Promotori;
- b) da erogazioni liberali, in denaro o in natura, contributi ed elargizioni, comunque denominati, erogati da parte di persone fisiche, imprese, enti pubblici e privati;
- c) da ogni bene mobile o immobile, legato o lascito, ricevuto per donazione o in forza di disposizione testamentaria;
- d) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dall'Unione Europea, da Enti Territoriali, da altri Enti pubblici e Privati, da persone fisiche;
- e) da ogni altro provento derivante dall'esercizio delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, esercitate nei limiti di Legge;
- f) dalle entrate derivanti da attività occasionali di raccolta fondi.
- g) da ogni altro provento derivante dai frutti civili che derivino dallo sfruttamento economico dei beni finanziari o patrimoniali della Fondazione;

5.2 La destinazione dei proventi della Fondazione sopra indicati, possono essere destinati ad incremento del Fondo di dotazione, e/o del Patrimonio vincolato, e/o del Patrimonio libero, su delibera del Consiglio di amministrazione.

TITOLO III – MEMBRI E ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 7 – Membri della Fondazione - Promotori

Sono membri della Fondazione i “Promotori”, cioè a dire i soggetti (società ed enti) che abbiano natura di persone giuridiche private, indicati come tali in sede di atto costitutivo della Fondazione, nonché quelli ammessi in via successiva come tali ai sensi del presente statuto.

Non possono essere ammessi tra i Promotori, ed ove già ammessi decadono, i soggetti ed enti con le caratteristiche di cui all’art. 4, comma 2 D.lgs. 117/2017.

L’insieme di tutti i Promotori costituisce l’Assemblea dei Promotori, il cui funzionamento è regolato dal presente statuto.

Per diventare Promotore è necessario: (i) accettare l’invito formale inviato dal Consiglio di Amministrazione; nonché (ii) la delibera formale di ammissione da parte dell’Assemblea dei Promotori, che delibera a maggioranza.

Possono divenire Promotori le persone giuridiche private, società ed enti privati, con o senza personalità giuridica, che condividendo le finalità della Fondazione, si obbligano al rispetto del relativo statuto e delle decisioni degli organi sociali secondo le relative competenze e, in specie, si obbligano a contribuire in modo significativo alla vita della Fondazione medesima, anche in termini di risorse economiche apportate. L’apporto annuo non deve essere inferiore alla misura minima deliberata dall’Assemblea dei Promotori. La qualifica di Promotore dura per tutto il periodo per il quale il conferimento-apporto viene regolarmente erogato.

I Promotori mettono quindi a disposizione della Fondazione le capacità personali, imprenditoriali ed aziendali ed il sistema di relazioni ad essi afferenti, nonché un apporto economico annuale, che si intende destinato al sostegno dei programmi e delle attività della Fondazione, obbligandosi altresì a svolgere le più opportune azioni di sensibilizzazione e diffusione delle attività della Fondazione presso i propri stakeholders, con l’obiettivo di favorire gli obiettivi di sviluppo della Fondazione medesima.

I Membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l’esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d’ufficio, alla presenza costante di un componente dell’organo amministrativo o delegato all’uopo incaricato. Il membro richiedente può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro richiedente che, successivamente all’esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

Art. 8 – Promotori – Decadenza e Recesso

Decadono dalla qualifica di Promotori e cessano di partecipare alla Fondazione, i Promotori che, entro la scadenza di ciascun esercizio finanziario, non ottemperino agli obblighi cui si erano impegnati in sede di ammissione. La decadenza è pronunciata dall’Assemblea dei Promotori alla prima occasione utile.

Trattandosi di società e/o enti persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause: (i) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; (ii) apertura di procedure di liquidazione, volontaria o giudiziale; (iii) soggezione a procedure concorsuali, anche stragiudiziali, (iv) commissariamento o amministrazione giudiziale; e simili.

I Promotori possono inoltre, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, con preavviso di sei mesi, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte, e l'obbligo di pagamento della quota di adesione prevista, maturata fino al 31/12 dell'anno in cui intervenga il recesso.

Il recesso comporta la decadenza immediata dei componenti degli organi nominati dal Promotore receduto.

Il Promotore può essere escluso dalla Fondazione nel caso in cui l'Assemblea dei Promotori contesti, nei confronti del medesimo, il compimento di gravi azioni palesemente in contrasto con le finalità della Fondazione e/o che altrimenti possano gettare discredito sul nome della Fondazione. La delibera di esclusione è pronunciata dall'Assemblea dei Promotori.

La qualità di Promotore non è mai trasmissibile a nessun titolo.

Art. 9 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- i. l'Assemblea dei Promotori;
- ii. l'Assemblea dei Volontari;
- iii. il Consiglio di Amministrazione;
- iv. il Presidente;
- v. l'Organo di controllo;
- vi. l'Organo di revisione, ove nominato.

Sono uffici della Fondazione, ove nominati, Direttore Generale o altra/e figura/e apicale/i in base alla forma organizzativa che verrà assunta.

Art. 10 – Assemblea dei Promotori

I Promotori, sia quelli indicati nell'atto costitutivo che quelli ammessi in via successiva ai sensi del presente statuto, costituiscono l'Assemblea dei Promotori.

La persona giuridica Promotore è rappresentata in Assemblea dei Promotori dalla persona fisica indicata dal Promotore.

All'Assemblea dei Promotori compete:

- a) l'attribuzione della qualità di Promotore, a mente del presente statuto;
 - b) la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione nei limiti indicati dal presente statuto;
- L'Assemblea dei Promotori si riunisce, almeno una volta all'anno, per assumere le delibere di sua competenza a norma del presente statuto, nonché ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Promotori o un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea dei Promotori è presieduta dal Presidente della Fondazione; o in caso di sua assenza o impedimento dal vicepresidente, o dal consigliere indicato dai Promotori presenti, scelto a maggioranza assoluta dei presenti.

Ciascun Promotore ha diritto ad un solo voto.

La convocazione deve essere inviata ai Promotori con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei membri aventi diritto e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri presenti.

Le riunioni dell'Assemblea dei Promotori possono svolgersi anche per audio o video conferenza a condizione che ciascun Promotore possa essere identificato e che sia garantito il diritto di intervenire

in tempo reale sugli argomenti all'ordine del giorno; non è necessario che Presidente e Segretario della riunione si trovino nel medesimo luogo.

Qualora un membro della Assemblea dei Promotori non possa partecipare alla assemblea può delegare un altro componente della stessa. Ogni componente della assemblea non può essere portatore di più di una delega.

Delle riunioni assembleari è redatto verbale firmato dal Presidente e dal segretario verbalizzante; i relativi verbali sono tenuti ordinatamente in apposito Libro.

Art. 11 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di 9 (nove) componenti, incluso il Presidente. Il Consiglio di amministrazione si compone come segue:

A) Un componente del Consiglio di amministrazione è nominato dall'Assemblea dei volontari; il componente nominato dall'Assemblea dei volontari, in ogni tempo, può essere sostituito con mera deliberazione dell'Assemblea dei volontari;

B) Due componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati direttamente dal Policlinico di Sant'Orsola; in ogni tempo tali componenti possono essere sostituiti con semplice comunicazione del Direttore Generale del Policlinico, inviata al Presidente della Fondazione;

C) Un componente del Consiglio di Amministrazione è nominato direttamente dall'Università degli Studi di Bologna; in ogni tempo tale componente può essere sostituito con semplice comunicazione del Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Bologna, inviata al Presidente della Fondazione.

D) Da tanti componenti quanti sono i soggetti Promotori, nominati dall'Assemblea dei Promotori, dove ogni singolo Promotore ha diritto di indicare/nominare un componente. Nel caso in cui i Promotori siano in numero inferiore a cinque, l'assemblea dei Promotori può comunque nominare cinque componenti, nel rispetto della seguente regola: ogni Promotore nomina un componente ed i residui membri sono nominati dall'Assemblea dei Promotori che delibera a maggioranza semplice. Se durante il mandato venisse a mancare un consigliere di cui alla presente lettera D), il Promotore di cui il consigliere uscente è espressione ha diritto di nominare il sostituto, con durata in carica fino alla scadenza naturale dei consiglieri nominati originariamente dall'Assemblea dei Promotori; se durante il mandato venisse a mancare un consigliere nominato a maggioranza dall'Assemblea dei Promotori, sulla sostituzione decide la stessa Assemblea dei Promotori, con durata in carica fino alla scadenza naturale dei consiglieri nominati originariamente. Se durante il mandato venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri di cui alla presente lettera D), è convocata l'Assemblea dei Promotori per procedere a nuova nomina dei consiglieri di propria spettanza.

Fanno inoltre parte del Consiglio di amministrazione il Presidente, eletto direttamente dal Consiglio di Amministrazione, anche tra soggetti terzi diversi da quelli indicati al comma precedente, ed eventualmente – se nominato – il Presidente onorario.

Salvo quanto sopra precisato al primo comma, in relazione alle relative nomine, il Consiglio di amministrazione dura in carica 3 (tre) anni. Tutti i Consiglieri sono sempre rieleggibili senza limiti di mandato e la relativa carica è gratuita.

Valgono, per tutti i consiglieri, le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'articolo 2382 c.c. e le altre cause di incompatibilità e di decadenza previste dalla legge.

Art. 12 – Poteri del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è titolare di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare il Consiglio di amministrazione:

- a) approva il Bilancio consuntivo annuale;
- b) approva il Bilancio sociale, ove redatto;

- c) nomina l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
- d) nomina il Revisore legale o la Società di revisione, nei casi previsti dalla legge;
- e) formula l'invito di adesione a nuovi potenziali Promotori, raccogliendone l'eventuale disponibilità e comunicando il nominativo all'Assemblea dei Promotori per le delibere di propria competenza;
- f) delibera eventuali modifiche statutarie, comprese eventuali delibere straordinarie di trasformazione, fusione e scissione;
- g) in caso di estinzione della Fondazione, per qualsiasi causa, compete al Consiglio di amministrazione l'indicazione dell'ente / degli enti ai quali devolvere il patrimonio residuo;
- h) elegge il Presidente ed eventualmente il Presidente onorario;
- i) nomina, ove opportuno, il Direttore Generale o altra/e figura/e apicale/i in base alla forma organizzativa che verrà assunta, determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;
- j) è in facoltà del Consiglio di Amministrazione redigere ed approvare regolamenti attuativi del presente statuto finalizzati a disciplinare le attività della Fondazione;
- l) il Consiglio di Amministrazione ha inoltre la facoltà di costituire, con il voto favorevole di almeno la metà degli aventi diritto, un Comitato Scientifico ed ogni altro organismo consultivo reputi necessario od opportuno per le attività della Fondazione, stabilendone i relativi compiti, anche statuendo, ove occorra, un regolamento ad hoc.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte dei propri poteri al Presidente o ad uno o più Consiglieri Delegati, stabilendone relativi attribuzioni e limiti in sede di nomina. In ogni caso non possono essere delegate le delibere di cui alle precedenti lettere dalla a) alla j). I poteri delegati, in ogni caso, possono essere avocati a sé dal Consiglio, in qualsiasi momento.

Art. 13 – Riunioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente ovvero su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

La convocazione deve essere scritta, deve riportare l'indicazione dell'ordine del giorno, nonché dell'ora e il luogo di convocazione. L'avviso di convocazione è comunicato ai consiglieri per posta, fax, posta elettronica, PEC, o tramite consegna a mano, con un preavviso di almeno sette giorni prima della riunione, che possono ridursi a tre giorni, in caso di urgenza.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno, è presieduto dal Presidente della Fondazione e delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Non è ammessa la delega.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche per audio o video conferenza a condizione che ciascun componente possa essere identificato e che sia garantito il diritto di intervenire in tempo reale sugli argomenti all'ordine del giorno; non è necessario che Presidente e Segretario della riunione si trovino nel medesimo luogo.

Delle riunioni consiliari è redatto verbale firmato dal Presidente e dal segretario verbalizzante, i relativi verbali sono tenuti ordinatamente in apposito Libro.

Art. 14 – Presidente e vicepresidente

Il Presidente è eletto ad opera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

La nomina deve essere confermata dal Direttore Generale del Policlinico di Sant'Orsola. In caso di diniego da parte del Direttore Generale del Policlinico di Sant'Orsola, il Presidente si intende eletto se riceve il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio; con facoltà di conferire procura, presiede l'Assemblea dei Promotori ed il Consiglio di amministrazione.

Il Presidente rimane in carica per tre esercizi e può svolgere fino a un massimo di due mandati.

Il Presidente sovrintende all'attuazione degli indirizzi generali della Fondazione; convoca e stabilisce ordine del giorno del Consiglio di amministrazione della Fondazione, sottoponendo ai consiglieri i programmi della Fondazione e tutte le specifiche iniziative che ritiene utili e rientrano nelle finalità istituzionali; cura le relazioni con Enti, Istituzioni e altri soggetti italiani ed esteri per lo sviluppo dell'attività della Fondazione. Il Presidente presiede inoltre l'Assemblea dei Promotori e svolge le altre funzioni previste dal presente statuto.

Oltre al Presidente, il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Vice Presidente cui sono attribuite le attribuzioni del Presidente in caso sua mancanza o impedimento da parte di quest'ultimo.

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere inoltre un Presidente onorario, individuato tra gli ex Presidenti della Fondazione o eminenti personalità del mondo sociale, culturale o scientifico.

La carica sarà a tempo indeterminato, salvo revoca o dimissioni, e non è gravata da alcun onere istituzionale inerente alla funzione presidenziale.

Il Presidente onorario partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con diritto di voto e può ricevere deleghe o compiti di rappresentanza esterna.

Art. 15 – Volontari attivi - Assemblea dei volontari

Possono divenire volontari attivi della Fondazione le persone fisiche che, condividendo le finalità e gli scopi della Fondazione, intendano svolgere attività di volontariato a beneficio della Fondazione e dei relativi progetti in modo non occasionale.

Non possono presentare la domanda di ammissione come volontari attivi della Fondazione le persone fisiche che assumano al contempo la qualità di legali rappresentanti di altri enti senza scopo di lucro.

Per divenire volontari attivi della Fondazione occorre presentare apposita domanda di ammissione, redatta secondo il formato previsto dalla Fondazione, nella quale in specie l'aspirante volontario (i) si obbliga a rispettare il presente statuto, ogni eventuale regolamento attuativo e le delibere degli organi sociali; (ii) dichiara di impegnarsi attivamente ed in modo non occasionale nei progetti della Fondazione, a puro titolo di volontariato; (iii) dichiara che non sussistono condizioni di incompatibilità rispetto al presente statuto.

Costituiscono l'Assemblea dei volontari tutti coloro che risultano, al momento della convocazione, come volontari attivi della Fondazione, iscritti da almeno tre mesi in apposito "Libro dei volontari attivi" tenuto a cura della Presidenza della Fondazione.

È deputato alla verifica della regolarità formale delle domande presentate, ed all'aggiornamento del Libro dei volontari attivi il Presidente della Fondazione, con facoltà di delega operativa al Direttore della Fondazione.

L'Assemblea dei volontari si riunisce una volta all'anno per la discussione del programma di attività, la presentazione dei risultati raggiunti e la presentazione delle attività programmate dalla Fondazione.

L'Assemblea viene convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o da altro Consigliere all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione.

L'Assemblea dei volontari nomina un proprio componente nel Consiglio di amministrazione della Fondazione. Tale carica dura in carica tre anni, e in ogni caso fino alla successiva riunione dell'Assemblea dei volontari, e potrà svolgere al massimo due mandati.

Le modalità e termini di convocazione e votazione dell'Assemblea dei volontari, e connessi adempimenti, potranno essere statuiti, in dettaglio, attraverso apposito Regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione della Fondazione.

Delle riunioni assembleari dell'Assemblea dei volontari è redatto verbale firmato dal Presidente e dal segretario verbalizzante; i relativi verbali sono tenuti ordinatamente in apposito Libro.

Art. 16 – Organo di controllo

La vigilanza contabile ed amministrativa della Fondazione è esercitata dall'organo di controllo, nominato dal Consiglio di amministrazione.

L'organo di controllo può essere collegiale ovvero unipersonale. Nel caso di organo collegiale l'organo è composto di tre membri effettivi.

In ogni caso i componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida introdotte dalle norme attuative del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai componenti dell'organo di controllo spetta un compenso nell'ammontare stabilito in sede di nomina.

Art. 17 – Revisione legale dei conti

Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 31 del Codice del terzo settore la Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti, ovvero una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, con i compiti e le prerogative previste dalla legge. Il revisore dei conti, o la società di revisione legale, è nominato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 18 – Libri sociali della Fondazione

A cura del Presidente della Fondazione e sotto la sua responsabilità, viene tenuto:

- a) il libro verbali delle delibere assunte dalla Assemblea dei Promotori; nel quale sono riportate anche le variazioni intervenute nella composizione del consiglio di amministrazione;
- b) il libro verbali delle delibere assunte dal Consiglio di amministrazione; nel quale sono riportate anche le variazioni intervenute nella composizione del consiglio di amministrazione;
- c) il libro dei volontari attivi;
- d) il libro delle delibere dell'Assemblea dei volontari attivi.

TITOLO IV - ESERCIZIO SOCIALE

Art. 19 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale della Fondazione coincide con l'anno solare. Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo annuale.

Gli eventuali avanzi di gestione verranno reimpiegati per il raggiungimento degli scopi statutari.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, ai sensi della normativa vigente.

Art. 20 – Bilancio d'esercizio

La Fondazione redige annualmente il bilancio di esercizio formato dallo Stato patrimoniale, dal Rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio è depositato presso il Registro delle persone giuridiche, ovvero alternativamente, una volta istituito, previa eventuale iscrizione della Fondazione, presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Art. 21 – Bilancio sociale

Qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi dell'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, la Fondazione redige il bilancio sociale.

Ove ne ricorra l'obbligo il bilancio sociale è redatto in senso conforme alle linee guida previste dalle disposizioni vigenti statuite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è pubblicato in conformità della normativa vigente.

TITOLO V - MODIFICHE STATUTARIE ED ESTINZIONE

Art. 22 – Modifiche statutarie e deliberazioni straordinarie

Le modifiche allo Statuto, nonché le delibere straordinarie di cui all'articolo 42-bis c.c. purché siano compatibili con la natura della Fondazione, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione ed approvate, ove necessario, dall'Autorità tutoria.

Art. 23 – Estinzione e devoluzione

La Fondazione si estingue nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.

In caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente come individuato dal Codice del Terzo Settore, ove ne ricorra l'obbligo e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo sociale competente.

In caso di estinzione della Fondazione in epoca anteriore alla relativa iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sono fatti salvi i limiti e gli obblighi di devoluzione previsti dal D.lgs n. 460/1997.

Art. 24 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto costitutivo valgono le norme del codice civile, le norme del Codice del Terzo Settore e le altre leggi vigenti in materia.

Fino alla data di iscrizione nel RUNTS, la Fondazione fa inoltre espresso rinvio alla normativa di cui al D.lgs 460/1997 e ne osserva i relativi limiti, adempimenti ed obblighi.

F.TO: GIACOMO FALDELLA

F.TO: LUIGI TINTI NOTAIO

**IO SOTTOSCRITTO DOTT. LUIGI TINTI, NOTAIO IN BOLOGNA, CERTIFICO CHE LA
PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO E' CONFORME ALL'ORIGINALE
CARTACEO CONSERVATO NELLA MIA RACCOLTA.
BOLOGNA, 18 OTTOBRE 2024**